

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 479 DEL 30.12.2016

OGGETTO: ASILI NIDO - APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI BIELLA - PAVIGNANO STRADA BERTAMELLINA N. 36 – RISOLUZIONE CONTRATTO

L'anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE		X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ASILI NIDO - APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI BIELLA - PAVIGNANO STRADA BERTAMELLINA N. 36 – RISOLUZIONE CONTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n 109 del 07/04/2014, venne disposto di procedere alla gara per l'affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella - Pavignano Strada Bertamellina n. 36, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006;
- che, con determina dirigenziale n. 482 dell'8/8/2014, venne affidato il servizio al Consorzio Coeducare - Cooperativa Sociale Consortile, con sede in Brescia, Via Cipro 8, (ditta esecutrice CIVITAS Cooperativa Sociale Onlus con sede in Mortara (PV), Piazza Silvabella, 12) per il periodo dall'1/9/2014 al 31/8/2017 per un importo complessivo di euro 726.000,53 IVA esclusa - Cig 5706227F78;
- che il relativo contratto tra aggiudicatario e il Comune di Biella è stato stipulato in data 13/4/2015 rep. n. 6798;

Preso atto della relazione del Dirigente del Servizio (RUP) datata 29/12/2016, dalla quale risulta:

- che da tempo si sono verificate irregolarità e/o inadempimenti nella gestione dell'asilo nido comunale, tali ormai da compromettere la buona riuscita del servizio e in particolare:
 - ✓ l'inosservanza da parte della cooperativa esecutrice delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro, infatti durante il periodo di gestione del servizio, la cooperativa ha ritardato in più occasioni il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente Tale situazione si è nuovamente verificata e le mensilità che ad oggi risultano non ancora liquidate sono riferite ai mesi di luglio, agosto ed ottobre , novembre 2016 e la tredicesima relativa all'anno in corso;
 - ✓ gravi inadempienze della cooperativa esecutrice rispetto al versamento dei contributi agli Enti previdenziali e assistenziali che hanno necessitato e necessitano dell'intervento sostitutivo di questa Amministrazione;
 - ✓ non conformità dell'operato rispetto alla proposta di offerta tecnica presentata in sede di gara, con particolare riferimento:
 - ⇒ al punto G.3.1 "Riqualificazione e migliore pedagogizzazione degli ambienti";
 - ⇒ al punto G.3.2 "Rinnovo dei giochi e materiale";
 - ⇒ al punto G.3.3 "Integrazione dei libri";
- che durante l'esecuzione del contratto, in più occasioni il Dirigente ha contestato alla cooperativa esecutrice alcune inadempienze, sia in vari incontri tenuti in merito, sia per iscritto (nota n. 60910 del 10/12/2015 e nota n. 60935 del 11/12/2015, nota n. 5740 del 05/02/2016 ed, infine, nota n. 5996 del 09/02/2016, indirizzata anche al Consorzio Coeducare);

- che, successivamente, con nota n. 62953 del 7/12/2016 sono state contestate al Consorzio Coeducare - Cooperativa Sociale Consortile e alla Cooperativa Sociale Civitas Socio assistenziale le inadempienze sopra specificate, assegnando un termine pari a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e che, ad oggi, nulla è pervenuto;
- che in data 22/12/2016 si è tenuto, infruttuosamente, presso questo Comune un incontro con la cooperativa esecutrice, alcuni dipendenti della stessa e la rappresentanza sindacale, al fine di individuare una soluzione alle questioni riguardanti la mancata corresponsione delle retribuzioni;

Visto l'art 25 del capitolato speciale d'appalto che prevede, tra l'altro, la risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e di mancata applicazione dei contratti di lavoro;

Considerato che le violazioni relative al mancato pagamento delle retribuzioni e alla reiterata irregolarità del Durc, attenendo ai profili essenziali del contratto in essere costituiscono gravi inadempimenti contrattuali, idonei a giustificare la risoluzione del contratto, anche perché tali violazioni si ripercuotono inevitabilmente su un servizio di interesse pubblico di importanza fondamentale quale è il servizio asili nido;

Atteso inoltre che lo stesso articolo 25 del capitolato speciale di appalto espressamente prevede *“in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio. In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi. L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale”*;

Considerato inoltre che il servizio asili nido è un servizio pubblico e, pertanto, non può essere interrotto;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dare atto che la mancata corresponsione degli stipendi e della tredicesima ai dipendenti dell'Asilo Nido comunale – Pavignano integra la fattispecie prevista dall'art 25 del capitolato speciale di appalto costituendo, unitamente alle irregolarità contributive, grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, in quanto si ripercuote inevitabilmente su un servizio di interesse pubblico di importanza fondamentale quale è il servizio asili nido;
2. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta del Dirigente competente (RUP) di risoluzione del contratto relativo all'affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella – Pavignano, Strada Bertamellina n. 36, stipulato in data 13/04/2015 rep. n. 6798 tra il Comune di Biella e il CONSORZIO COEDUCARE Cooperativa Sociale Consortile, con sede in Brescia, Via Cipro 8, (ditta esecutrice CIVITAS Cooperativa Sociale Onlus con sede in Mortara (PV), Piazza Silvabella 12), che

prevede l'imputazione all'appaltatore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della risoluzione del contratto;

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio a procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di gara di cui trattasi, ai fini di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio in questione, nei termini di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto;
 4. di disporre la prosecuzione del servizio in capo all'attuale appaltatore nelle more del subentro del nuovo aggiudicatario, attesa la necessita di garantire comunque il servizio pubblico di cui sopra senza soluzione di continuit ;
 5. di demandare al Dirigente del Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto, compresa l'escussione della cauzione definitiva prestata come garanzia fideiussoria;
 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-